



## CAMERA DEI DEPUTATI VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

### PROPOSTE DI LEGGE

*Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione*

(AC n. 2361; AC n. 3069; AC n. 3081)

Audizione del  
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

---

## LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI MATURATI DA IMPRESE E PROFESSIONISTI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

innanzitutto consentiteci di esprimere, come di consueto, il nostro ringraziamento per aver voluto oggi audire il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sull'importante tema della compensazione dei crediti maturati da imprese e professionisti nei confronti della pubblica amministrazione.

Le tre proposte di legge all'esame dell'odierna audizione hanno in comune la finalità di rendere permanente, sotto il profilo temporale, l'istituto della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione – regolarmente certificati – e di ampliarne il suo ambito oggettivo di applicazione, ad eccezione della proposta Pagano ed altri (AC n. 3081), alla *“fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi”*.

Le proposte risultano ampiamente condivisibili per le evidenti ragioni puntualmente richiamate nelle relazioni illustrative di accompagnamento.

Di seguito, si suggeriscono tuttavia alcune modifiche e/o integrazioni del testo normativo, anche per una sua formulazione più rispondente alla *voluntas legis* che traspare dalle relazioni illustrative, e si formula una proposta che potrebbe favorire il pagamento dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.

In primo luogo, con riferimento alla disposizione intesa a rendere permanente, sotto il profilo temporale, l'istituto della compensazione dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione (lettera a) dell'articolo unico delle proposte di legge in esame), non si ritiene sufficiente a tal fine la soppressione delle parole *« , nell'anno 2014,»* nell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ma occorre altresì abrogare, nell'alinea del medesimo comma 7-bis, le seguenti parole: *«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per»* e aggiungere, in fine al primo periodo del medesimo comma, le seguenti parole: *« , può essere effettuata, a richiesta del creditore, con le modalità, in quanto compatibili, previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014.»*.

---

In tal modo, attraverso il rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, la compensazione dei crediti certificati sarebbe immediatamente operativa e non avrebbe più bisogno di un decreto ministeriale di attuazione.

Per quanto concerne, invece, l'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto in esame, la relazione illustrativa alla proposta Ferro e altri (AC n. 2361) afferma che l'intenzione è quella di *“anticipare la possibilità di compensazione dei debiti e dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione alla fase precedente all'iscrizione a ruolo, prima, cioè, che maturino sanzioni e interessi nei confronti delle imprese”*.

A tal fine la lettera b) del comma 1 dell'articolo unico della proposta aggiunge al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, un ultimo periodo, dal seguente tenore letterale: *«Le disposizioni del presente comma si applicano in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi»*.

Al riguardo, se l'intenzione degli estensori della proposta, come sembra desumibile dalla richiamata relazione illustrativa, è quella di consentire la compensazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi, si ritiene necessario modificare la formulazione letterale della citata lettera b) nel modo seguente: *«I crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 indicati nel primo periodo e certificati secondo le modalità ivi previste possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.»*.

L'attuale riferimento alla compensazione *“in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione”* è interpretabile infatti come riferita alla sola fase di controllo automatico e di liquidazione formale delle dichiarazioni dei redditi posta in essere dall'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da cui scaturiscono le comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”) che comportano, in ogni caso, l'irrogazione delle sanzioni per omesso versamento e l'applicazione degli interessi. Il che risulterebbe, pertanto, in contrasto con la già richiamata finalità della modifica normativa di *“anticipare la possibilità di compensazione ... prima, cioè, che maturino sanzioni e interessi nei confronti delle imprese”*.

Se l'obiettivo è quello di agevolare la “monetizzazione” dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, si suggerisce altresì di estendere la possibilità di compensazione di detti crediti anche alle somme dovute in base alle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, oltre che a quelle dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

---

Nella consapevolezza che tali modifiche richiedono il reperimento delle idonee coperture finanziarie, si potrebbe ipotizzare, quanto meno, un ampliamento della disciplina attualmente prevista dall'articolo 28-*quinquies* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – relativa alle compensazioni dei crediti in oggetto con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (quali, accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, mediazione e conciliazione giudiziale) – anche alle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”) emesse dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.

Un'ulteriore proposta che si suggerisce è infine relativa all'articolo 48-*bis*, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui *«le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo»*.

Al riguardo, si potrebbe prevedere che ai fini della verifica di inadempienza del beneficiario con riferimento a cartelle (o altre somme affidate all'agente della riscossione) per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro, la pubblica amministrazione non debba tener conto, per il calcolo di quest'ultimo limite, dell'importo dei debiti scaduti fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti certificati maturati dal beneficiario nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In tal modo, il “blocco” dei pagamenti della pubblica amministrazione scaturente dalla predetta verifica scatterebbe soltanto in presenza di inadempimenti che risultino pari o superiori a cinquemila euro rispetto ai crediti certificati vantati dal contribuente nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Al di sotto di tale soglia, ancorché il beneficiario resti inadempiente per somme superiori a cinquemila euro, verrebbe sterilizzato il “blocco” dei pagamenti di cui all'articolo 48-*bis* in esame, dovendosi ritenere che il maggior debito scaduto sia imputabile, in simili circostanze, al mancato pagamento dei crediti maturati dal beneficiario nei confronti della pubblica amministrazione.